



Cassa Edile del Molise

CASSA EDILE DEL MOLISE

Corrispondenza in uscita
Protocollo Generale 6420000029132023



PGU 2913 / 2023 PG

25/10/2023

CIRCOLARE N° 2/2023

Campobasso 25/10/2023

Oggetto: Percentuali contributive in vigore dal 01/10/2023

Si trasmettono le nuove percentuali contributive in vigore dal 01/10/2023, a seguito dall'accordo del 21/09/2023 tra le Parti Sociali dell'edilizia.

Le novità riguardano la diminuzione del contributo FNAPE e l'introduzione di una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" istituito presso la locale Cassa Edile.

Percentuali in vigore dal 1° Ottobre 2023

accantonamenti e contributi	a carico delle imprese	a carico dei lavoratori	TOTALE
Accantonamento ferie, festività, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle ritenute di legge	14,20%	–	14,20%
Contributo Cassa edile	1,88%	0,37%	2,25%
Quote sindacali nazionali e provinciali	0,83%	0,83%	1,66%
Anzianità professionale edile	2,74%	–	2,74%
Fondo Scuola edile	1,00%	–	1,00%
Maggiorazione imprese irregolari *	2,00%	–	2,00%
Contributo sicurezza	0,85%	–	0,85%
Contributo fondo prepensionamenti **	0,20%	–	0,20%
Contributo fondo incentivo all'occupazione ***	0,10%	–	0,10%
Fondo sanitario ****	0,60%	–	0,60%
Fondo territoriale per la qualificazione del settore	0,20%	–	0,20%
TOTALE	24,60%	1,20%	25,80%
Contributo Fondo sanitario nazionale impiegati *****	0,26%	–	0,26%

WWW.CASSAEDILE.MOLISE.IT

C.da San Giovanni in Golfo 205/e • 86100 Campobasso • Tel. 0874.492301 • Fax 0874 39555 • C.F. 800 0055 0709

segreteria@cassaedile.molise.it - cassaedilemolise@pec.it



Cassa Edile del Molise

* Le imprese che denunciano le ore contrattuali e pagano i contributi entro il mese successivo a quello denunciato, verseranno la contribuzione ridotta pari al 9,10%. In mancanza dei suddetti requisiti, e in fase di controllo da parte della Cassa Edile, scatterà l'aliquota contributiva intera, pari a 11,10%, comprensiva della maggiorazione del 2,00%.

** Contributo da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

Relativamente al contributo fondo prepensionamenti, pari allo 0,20%, dal 01/10/2018 va versato solo lo 0,10% (ex contributo lavori usuranti), mentre la percentuale aggiuntiva prevista dal CCNL rinnovato il 18 luglio 2018 pari all'ulteriore 0,10% ha decorrenza 01/10/2018 ma il relativo contributo per i mesi di ottobre e novembre 2018, va inserito e versato nella denuncia mensile ad iniziare da periodo di competenza di dicembre 2018. Pertanto il totale dei contributi da versare, al netto degli accantonamenti risulta essere il seguente:

- per i mesi di ottobre e novembre 2018 è pari al 9,36% per le imprese regolari e all'11,36% per le imprese irregolari;
- dal mese di dicembre è pari al 9,56% per le imprese regolari e all'11,56% per le imprese irregolari.
- dal mese di aprile 2019 è pari al 9,59% per le imprese regolari e all'11,59% per le imprese irregolari.
- dal mese di ottobre 2020 è pari al 9,69% per le imprese regolari e all'11,69% per le imprese irregolari.
- dal mese di ottobre 2022 è pari al 9,70% per le imprese regolari e all'11,70% per le imprese irregolari.

***Contributo da calcolarsi sulle seguenti voci retributive: minimo; contingenza; EDR e ITS.

**** Contributo da calcolarsi su un minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive: minimo; contingenza; EDR e ITS.

***** Contributo da calcolarsi sulle seguenti voci retributive: minimo; contingenza; EDR e premio di produzione.

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario.



**Il Direttore
(Paolo Giordano)**